

**Determinazione**  
**della Gestione Commissariale**  
**n. 53 del 29/02/2024**

Prot. n. 838 del 29/02/2024

Oggetto: affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, degli incarichi di esperto in radioprotezione ed esperto in fisica medica – CIG B0951F7786.

**LA GESTIONE COMMISSARIALE**

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 22/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 dicembre 2023.
2. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 146/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 gennaio 2024.
3. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 52/2023 recante "Costituzione della Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell'istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)".
4. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21/2024 con cui si conferma la gestione commissariale dell'IPA, già disposta con Ordinanza n. 146/2023, per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo gestorio nonché l'incarico al Dott. Antonio Lanza, quale Commissario Straordinario dell'Istituto per l'ordinaria gestione dello stesso fino alla nomina del nuovo organo gestorio e, comunque, fino al 29.02.2024, con riguardo, tra l'altro, alla gestione delle funzioni connesse all'erogazione dei servizi assistenziali di natura sanitaria onde assicurare la funzionalità dei centri sanitari, al fine di garantire la più ampia tutela degli iscritti.
5. Visto il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
6. Visto il D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007.
7. Visto il D.lgs. n. 106/09 recante "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni".

8. Visto il D.lgs. n. 101/ 2020 in ordine all’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti nonché il D.lgs. n. 230/1995 e il D.lgs n. 187/2000.
9. Dato atto della presenza di apparecchiature elettromedicali, sorgenti di radiazioni ionizzanti, presso i Centri Medici dell’IPA.
10. Considerato che gli incarichi di esperto in radioprotezione ed esperto in fisica medica dell'IPA, affidati alla società Sicurezza e Radioprotezione S.r.l. con Determinazione Commissariale n. 5/2024 e successivamente prorogati con Determinazione commissariale n. 21/2024 sino al 29.02.2024 sono prossimi alla scadenza.
11. Considerato, altresì, che tali figure rivestono un ruolo centrale poiché sono dirette ad assicurare la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, attraverso verifiche e controlli sulle apparecchiature presenti nei Centri.
12. Rilevata la contingentata disponibilità di personale dell’Istituto, privo di figure con le necessarie capacità e gli specifici requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e ritenuto, quindi, inderogabile individuare esperti esterni a cui conferire gli incarichi in parola.
13. Dato atto che le figure di esperto in radioprotezione ed in fisica medica sono obbligatorie per legge e, pertanto, rivestono un ruolo cardine nel sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
14. Ritenuto, altresì, doveroso assicurare, in ottemperanza al mandato conferito con l’Ordinanza sindacale n. 21/2024, il presidio dei centri medici nonché la regolarità e la continuità dell’erogazione delle prestazioni sanitarie che, come noto, afferiscono al fondamentale diritto alla salute.
15. Richiamata la nota prot. n. 1214 del 21.2.2024, con cui la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio *“concede termine all’Amministrazione [capitolina] al 30 aprile 2024 in ordine alle misure consequenziali effettivamente messe in campo a seguito della deliberazione n. 28/2023/GEST”*.
16. Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la durata dell’affidamento fino al 30 aprile 2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 ed 11 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, in relazione all’orizzonte temporale indicato dalla Corte dei conti con la sopra richiamata nota prot. n. 1214/2024.
17. Dato atto che l’art. 50, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso Decreto, dispone che *“le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali,*

*anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.*

18. Appurato, inoltre, che l’Allegato 1.1 al D.lgs. n. 36/2023, definisce, all’art. 3, comma 1, lett. d) l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.*
19. Precisato che l’esperto in radioprotezione ed esperto in fisica medica dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2020 e dal D.lgs. n. 187/2000.
20. Considerato che la società Sicurezza e Radioprotezione S.r.l., già affidataria dell’incarico di esperto in radioprotezione ed esperto in fisica medica dell’IPA, è certamente operatore di provata esperienza ed affidabilità ed è in possesso di adeguate conoscenze in relazione all’organizzazione dell’Istituto e alle misure da adottare in ordine all’espletamento dell’incarico, a garanzia della continuità del servizio in questione.
21. Tenuto conto che la predetta società, dopo aver preso visione della documentazione inviata dall’Istituto, ha manifestato la propria disponibilità a rendersi affidataria dell’incarico in parola (*in atti*).
22. Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad € 466,00 oltre oneri di legge se dovuti, ovvero ad € 932,00, oltre oneri di legge se dovuti, in caso di eventuali opzioni di proroga o rinnovi contrattuali, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
23. Considerato, altresì, che l’art. 49, comma 6, del citato decreto prevede che *“È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.*
24. Rilevato, dunque, che l’ammontare dell’importo di cui al punto 22 consente di affidare l’incarico in parola alla società Sicurezza e Radioprotezione S.r.l., ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e che, pertanto, si procede ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, del medesimo Decreto.
25. Considerato che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000 ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, la società Sicurezza e Radioprotezione S.r.l. ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*rif. prot. n. 829/2024*) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dall’Istituto.
26. Precisato che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento *de quo* non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 del medesimo Decreto.
27. Precisato, altresì, che, trattandosi di operatore di comprovata affidabilità, in conformità a quanto

disposto dall'art. 117, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia ex lege prevista, in quanto l'offerta economica è stata accettata per un importo migliorativo rispetto all'evoluzione delle condizioni di mercato (rif. prot. n. 833/2024).

1. Verificata la regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione in atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dalla Sicurezza e Radioprotezione S.r.l.
2. Sottolineato che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito sul portale dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG "B0951F7786".
3. Rilevato che la prestazione di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria.
4. Visto l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*.
5. Vista la Determinazione Commissariale n. 317/2023 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio così come previsto e per il periodo consentito dall'art. 24 del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dell'IPA, per un periodo non superiore a mesi quattro ed entro il limite mensile di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, alla società Sicurezza e Radioprotezione S.r.l., con sede in Cortona (AR), indirizzo Centro Abitato Montalla n. 42/D, Partita IVA n. 02435760513, il cui referente individuato per l'Istituto è la Dott.ssa Claudia Dell'Omo, C.F. DLLCLD75B42A123T, l'incarico di esperto in radioprotezione ed esperto in fisica medica dell'IPA – precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023;
- di stabilire che la durata del rapporto contrattuale decorre dal 1° marzo 2024 fino al 30 aprile 2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 ed 11 dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che il compenso previsto per il periodo dal 1° marzo 2024 al 30 aprile 2024 è pari ad

€ 466,00 (oltre oneri di legge se dovuti);

- di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo in favore dell'ANAC negli importi fissati dalla deliberazione ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;
- di dare mandato agli Uffici competenti di procedere con le azioni necessarie a quanto determinato;
- di dare atto che, stante l'attuale organizzazione statutaria dell'IPA, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Commissario Straordinario, Dott. Antonio Lanza;
- di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto, sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

*Il Commissario Straordinario*

*Dott. Antonio Lanza*